

Informativa in tema di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (ed. febbraio 2026)

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193¹ (di seguito la "Legge"), che ha introdotto il cosiddetto "**diritto all'oblio oncologico**".

- ❖ Per **diritto all'oblio oncologico** deve intendersi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, compresi **la stipulazione o il rinnovo di contratti** relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e **assicurativi**.
- ❖ La Legge prevede che, al momento della **stipulazione o successivamente, nonché del rinnovo di alcuni contratti, fra cui quelli assicurativi, non possono essere richieste informazioni** - se suscettibili di influenzarne condizioni e termini - relative allo stato di salute della persona fisica (di seguito "soggetto interessato")² riguardanti **patologie oncologiche** da cui **sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di:**
 - **dieci anni** se la patologia è insorta dopo il compimento del ventunesimo anno di età;
 - **cinque anni** se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
- ❖ In data 24 aprile 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero della Salute³ contenente una tabella delle patologie oncologiche per le quali i suddetti termini vengono ridotti, consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link <https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico>
- ❖ Le informazioni di cui sopra non possono essere **acquisite neanche da fonti diverse** dal soggetto interessato e, qualora **già in possesso** dell'Impresa o dell'intermediario, **non possono essere utilizzate** per la determinazione delle condizioni contrattuali.
- ❖ Nei casi sopra indicati, non possono essere applicati **limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi** a quelli previsti per la generalità dei contraenti, né imposte **visite mediche di controllo o accertamenti sanitari**.
- ❖ Al fine di evitare che, trascorsi i termini sopra indicati, le informazioni sulle patologie oncologiche già precedentemente fornite dal soggetto interessato possano essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio, la Legge riconosce il **diritto alla cancellazione delle informazioni** già acquisite dall'Impresa o dall'Intermediario. A tal fine, il soggetto interessato deve inviare tempestivamente all'**impresa di assicurazione** o all'**intermediario**, tramite raccomandata A/R o PEC, il certificato di oblio oncologico secondo le disposizioni attuative di cui al Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 177, del 30 luglio 2024, come modificato dal Decreto 28 novembre 2024 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15, del 20 gennaio 2025.
- ❖ Le Imprese e gli Intermediari hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento del certificato di oblio oncologico, senza oneri per il soggetto interessato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Pertanto, qualora vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute ai fini della conclusione o del rinnovo di contratti assicurativi, il soggetto interessato non è tenuto a fornire alcuna informazione relativa a eventuali patologie oncologiche nelle ipotesi previste dalla normativa e sopra descritte.

¹ Legge 7 dicembre 2023 n. 193 recante "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche".

² Per "persona fisica" è da intendersi l'Assicurando/Assicurato in qualità di soggetto portatore del rischio assicurato.

³ Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 recante "Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli art. 2, comma 1, art. 3, comma 1, lettera a), e art. 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023".